



CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili

data: **Ottobre 2016**

REVISIONE:

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. BALDUCCI"

SOSTITUZIONE INFISSI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Istituto "E. BALDUCCI"

Via Aretina, 78/a
50065 Pontassieve

CIG 68425001A1
CUP B85I16000380003

PROPRIETÀ:
**CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE**
LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Carlo Ferrante

responsabile del procedimento

Arch. Agustin Bazuzi

PROGETTISTA:

Ing. Gianni Paolo Cianchi

DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Gianni Paolo Cianchi

DISEGNATORE:

Luciana Pinzani

PROGETTO ESECUTIVO

**STATO DI PROGETTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

elaborato n°

8

LICEO "ERNESTO BALDUCCI" DI PONTASSIEVE, LOCALITA' "I VERONI"
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO TRAMITE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

1. L'appalto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori di Riqualificazione energetica del plesso scolastico tramite sostituzione degli infissi del liceo E. Balducci di Pontassieve, via Aretina 78 a, cap 60065.

La consistenza quantitativa e qualitativa nonché le caratteristiche di esecuzione delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle indicazioni del presente capitolato speciale d'appalto (in seguito denominato Capitolato) e degli elaborati allegati di seguito elencati, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori:

1. doc. 1 – Relazione generale
2. doc. 2 – Relazione Specialistica
3. doc. 3 – Elenco dei prezzi unitari
4. doc. 4 – Computo metrico estimativo
5. doc. 5 – Quadro di incidenza della manodopera
6. doc. 6 – Quadro economico
7. doc. 7 – Piano di manutenzione dell'opera
8. doc. 8 – Capitolato speciale d'appalto
9. doc. 9 – Schema di contratto
10. doc.10 - Cronoprogramma
11. doc. 11 – TAV. AR01 – Stato attuale – piante e prospetti
12. doc. 12 – TAV AR02 – Stato di progetto – piante e prospetti e abaco infissi

2. Sinteticamente, si procederà all'esecuzione dei seguenti interventi: Smontaggio degli infissi esistenti, loro trasporto a discarica e smaltimento, installazione nuovi infissi

Art. 2 – Tipo e ammontare dell'appalto. Criterio di aggiudicazione

1. Il contratto di appalto relativo ai suddetti lavori viene stipulato a misura ai sensi dell'art. 43 c.7 del DPR 207/2010 , dell'art. 3, comma eeeee) e dell'art. 148 c. 6 del Dlgs, 50/2016.
2. L'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad euro 422.262,34 (quattrocentoventiduemilatrecentonovantasei/10), come appresso ripartito:

	Descrizione	A Corpo e Misura €
A	Lavori da assoggettare a ribasso, comprensivi di spese generali e utile e spese di personale proprie del concorrente	€ 400.262,34
B	Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.875,76
C	Lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 13.258,00
A+B+C	Importo totale dell'Appalto	€ 422.396,10

3. L'appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso determinato mediante offerta ai prezzi unitari.
4. L'importo di contratto ammonterà al valore risultante dalla somma delle seguenti voci:
 - ☐ importo risultante dall'applicazione dell'offerta a prezzi unitari sui lavori di cui al precedente punto A);
 - ☐ importo per costi della sicurezza pari all'importo di cui al precedente punto B);
 - ☐ importo per lavori in economia pari all'importo di cui al precedente punto C);
5. La prestazione di cui al presente appalto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (L. 148 del 14/09/2011) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento, che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
6. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite.
7. Per i lavori previsti a misura e nelle voci a corpo presenti negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 3 – Categorie di lavoro comprese nell'appalto

1. I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del DPR n.207/2010:

lavorazione	cate goria D.P.R.. 207/2010	qualificazi one obbligatoria (si/no)	Subappalt abile	importo	%
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	OS6	no	20%	€ 422.396,10	100,0
Importo complessivo dell'appalto				€ 422.396,10	

2. L'offerente ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, (ex 40/163-2016) ai fini dell'ammissione alla gara, deve possedere a pena di esclusione, attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al DPR 207/2010, in corso di validità, nella categoria OS6 classifica II o superiore.

Art. 4 – Contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma eeeee) e dell'art. 43 c. 7 e 148 c. 6 del Dlgs. 50/2016. L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Dlgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi unitari offerti sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016.
3. Ai sensi della norma vigente ed a seguito dell'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016.

4. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
5. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
6. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.
7. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 53 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Art. 5 – Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti
--

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 50/2016, nel Regolamento emanato con DPR 207/10 (per le parti non abrogate, in seguito denominato Regolamento) nel Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per le parti non abrogate) e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente capitolato.
2. In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni, per quanto compatibili con le sopra riportate norme:
legge 20 marzo 1865, n. 2248,
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
legge 31 maggio 1965, n.575
legge 13 settembre 1982, n. 646
legge 19 marzo 1990, n. 55
D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490
DPR 3 giugno 1998, n. 252
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
DPR 30 aprile 2004, n. 115
DM 12 marzo 2004, n.123
L.R. (Toscana) n. 38 del 13 Luglio 2007 e successive modifiche
D.Lgs 6 settembre 2011, n.159
nonché di tutte le leggi emanate o emanande nel corso dei lavori.

Art. 6 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro

tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 7 – Condizioni generali di appalto
--

1. Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
 - di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato il contesto edilizio ed urbano oggetto dei lavori e di averne accertate le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano;
 - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale di Appalto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
3. Con la partecipazione alla gara d'appalto l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Capitolato Speciale di Appalto – Elenco Prezzi Unitari – Elaborati Grafici.
7. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
8. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale di Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle

diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 8 – Modalità di esecuzione dei lavori

8.1 – Condizioni generali

1. Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale specializzato, a perfetta regola d'arte secondo le migliori modalità di intervento.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. Ogni categoria di lavoro prevista dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo i migliori procedimenti prescritti dalla Tecnica ed attenendosi scrupolosamente alle specifiche tecniche del progetto e agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori.
4. Nell'approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione, etc.) come nell'esecuzione delle categorie di lavoro, l'Impresa, deve garantire sia per sé che per i propri subappaltatori, la conformità alle prescrizioni tecniche dettate dalle norme vigenti (Leggi Statali e Regionali, Decreti, Circolari, Disposizioni, etc.) nella specifica materia o emanande nel corso dei lavori con particolare riferimento a:

- ☐ Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008
- ☐ D.M. 18.12.1975 (norme tecniche per l'edilizia scolastica) ;
- ☐ D.M. 26.08.1992 (c.p.i. per l'edilizia scolastica)
- ☐ DPR 24.7.1996, n. 503 (barriere architettoniche); L. 13/89 ; D.M. 236/89; D.P.G.R. 41/R/2009
- ☐ Legge 05.03.1990, n. 46, e D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008 - "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11, comma 13, lett. a) della Legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- ☐ DPR 26.8.1993 n. 412 (impianti termici);
- ☐ Dlgs n. 81 del 9 Aprile 2008 (Attuazione dell'art. 1 della L. 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- ☐ Norme CEI, UNEL, UNI-CIG, CNR-UNI;
- ☐ Altre disposizioni particolari vigenti per VV.FF. ISPESL, ENEL, SIP, Azienda del gas, etc..

5. Ove il Capitolato Speciale di Appalto non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'ANC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative

e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori.

8.2. – Variazioni.

1. L'Amministrazione si riserva, nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che si dovessero rendere necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale d'Appalto o dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio; delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

8.3. – Eccezioni dell'Appaltatore.

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9 – Termini di consegna dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi e nei casi previsti dall'articolo 32 c.8 del Dlgs 50/2016. In tale evenienza il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 10- Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 119 (centodiciannove) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Nessun premio per anticipata consegna verrà corrisposto.

Art. 11 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 10, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 10.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 12- Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Dlgs 50/2016; nessun indennizzo spetta

all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 13- Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 10, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 14- Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 9, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 15.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 34, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 16- Inderogabilità dei termini di esecuzione
--

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 11, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 13, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 14, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 34.

Art. 17- Contabilizzazione dei lavori
--

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a corpo e misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 44, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della eventuale perizia di variante. In sede di contabilizzazione delle lavorazioni si dovrà provvedere nel sommario del Registro di contabilità e nel Registro di Contabilità stesso alla doppia allibrazione sia per quanto riguarda l'importo complessivo che per quanto riguarda l'importo del costo del personale e solo sulla differenza dei due si applicherà il ribasso offerto.
6. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
7. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco di progetto. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
8. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
9. Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi Unitari si farà riferimento, per il metodo di misurazione, all'art. 76 del Capitolato Speciale Tipo redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 18 –Anticipazione e pagamenti in acconto
--

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. del 21.06.2013 n. 69, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari alla percentuale dell'importo contrattuale prevista dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'anticipazione sarà erogata, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio lavori accertata dal Responsabile del Procedimento.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 100.000 netti oltre IVA.
3. Ai sensi dell'art. 30 c.5 del Dlgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6.. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 20. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3.
10. L'impresa nel formulare l'offerta si obbliga ad accettare ed assumere quanto esposto al punto 9.
11. Il primo pagamento in acconto verrà decurtato dell'anticipazione fatta ai sensi del precedente 9 comma 1.

Art. 19- Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Dlgs 50/2016 emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 19, commi 7 e 8.

Art. 20- Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.
--

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale .
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; **in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.**

Art. 21 –Ritardi nel pagamento della rata di saldo.

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20 per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 22 –Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 per le prestazioni relative ai lavori appaltati è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 23 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o parte di essi

Art. 24 – ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1 Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle categorie di lavori da eseguire, nelle specifiche tecniche, nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, per quest'ultimo con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7 e 8.
- 2 Risultano altresì a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla tipologia ed entità dei lavori:
- 3 L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti vigenti al momento dell'aggiudicazione o che possano intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per invalidità e altre malattie professionali, alla tutela materiale dei lavoratori, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati;
- 4 L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per gli operai dipendenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- 5 La trasmissione periodica all'amministrazione di copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- 6 La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, nel rispetto di tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Amministrazione, con i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare, compresi: le spese connesse all'acquisizione di permessi per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la installazione del cantiere e per realizzare i passi carrabili; oneri di occupazione suolo pubblico, così come determinati dai Regolamenti comunali vigenti, relativi a periodi aggiuntivi rispetto al tempo contrattuale conseguenti a ritardo nelle lavorazioni, scelte organizzative dell'impresa diverse da quelle assunte a riferimento in sede di progettazione e quant'altro non direttamente imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante; la fornitura e la manutenzione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna (cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna, impianti semaforici, barriere di protezione, compresa la relativa movimentazione lungo il cantiere) e di quanto altro necessario a garantire il rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada, del D.Lgs. 493/96, dei regolamenti comunali e delle altre

disposizioni vigenti in materia; la pulizia e manutenzione del cantiere; la custodia diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti mediante personale idoneo e qualificato ai sensi delle disposizioni vigenti; le spese per gli allacciamenti provvisori (acqua, luce, gas, etc.) e relativi contributi e spese di utenza e consumo, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori; etc.;

- 7 Le spese per la fornitura, posa in opera e manutenzione di tabelle informative all'esterno del cantiere, con le indicazioni di tutte le imprese operanti nel cantiere stesso e degli importi dei relativi lavori, secondo lo schema trasmesso dal Responsabile del Procedimento, in osservanza della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL in data 1 giugno 1990 dell'art. 105, comma 15, del D.Lgs 50/2016;
- 8 L'affidamento della direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla responsabilità per infortuni, per quanto a lui imputabile in qualità di agente per conto dell'Impresa;
- 9 La nomina di un direttore di cantiere, precisando che in caso di mancata nomina sarà ritenuto direttore di cantiere il direttore tecnico ed in subordine il titolare della ditta risultante dai documenti in possesso dell'Amministrazione;
- 10 L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere nonché dei danni diretti e conseguenti comunque da esso causati dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale.
- 11 Le spese per l'effettuazione di prove di laboratorio sui materiali presso istituti autorizzati, nonché la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.;
- 12 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore;
- 13 Oneri per l'analisi e la classificazione, in conformità ai requisiti normativi vigenti, dei materiali di risulta quali terreno, inerti lapidei, detriti di varia natura provenienti da demolizioni, residui dei composti chimici impiegati per il restauro del contesto ornamentale lapideo (carbonato d'ammonio, polpa di carta, resine inorganiche, ecc).
- 14 Oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste nei regolamenti urbanistici, comunali ed edilizi vigenti, in materia di trasmissione del rumore, per le aree ed il contesto di intervento, con specifica relazione alle attività circostanti.
- 15 Lo smontaggio del cantiere a lavori ultimati e lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, di residui delle lavorazioni, etc., entro il termine fissato dalla D.L.;
- 16 Il riesame e la controfirma, mediante tecnici abilitati, dei disegni esecutivi e di eventuali calcoli delle opere provvisorie necessarie all'intervento (ponteggi di facciata, castello di tiro, etc.) al fine di assumere, assieme al progettista, l'intera responsabilità dell'opera, sollevando così l'amministrazione ed il personale di direzione e sorveglianza;
- 17 Le spese contrattuali di bollo, di registrazione, di duplicazione e stampa, per diritti di segreteria, etc., senza diritto di rivalsa;
- 18 Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- 19 L'esecuzione di ogni prova di carico (ovvero di prova od analisi concernente la composizione, la resistenza, la tenuta idraulica, il comportamento, le caratteristiche fisiche, meccaniche, chimiche prestazionali, ecc.) sia ordinata dalla Direzione Lavori su solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, così come su massicciate stradali, manti bituminosi, condotte, tubazioni, pavimentazioni, pozzetti, manufatti in genere, etc.;

- 20 Il consentire la presa in consegna, anche parziale, dei lavori da parte dell'Amministrazione previa redazione di apposito verbale di "consegna anticipata in attesa di collaudo", di constatazione e di consistenza delle opere. Tale consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 1667 del C.C. per i vizi e le difformità dell'opera, per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati, nonché con la garanzia per i gravi difetti dell'opera di cui all'art. 1669 del C.C.;
- 21 La fornitura, su richiesta della Direzione Lavori, di disegni tecnici relativi a particolari costruttivi o di dettaglio non compresi negli elaborati progettuali;
- 22 Gli oneri e le incombenze tecnico-amministrative relative al rilascio del certificato di conformità previsto dalla L. 46/90 per gli impianti tecnologici;
- 23 Le spese e gli oneri per mettere a disposizione della D.L. idonei strumenti e personale qualificato onde poter procedere al rilievo ed alla verifica dei siti, nonché alla misura dei lavori, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori stessi.
- 24 L'impresa è obbligata ad informare immediatamente la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. n. 38 del 18/7/2007, di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- 25 L'Impresa è obbligata a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere di un apposito cartellino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente nonché dei protocolli di intesa stipulati sul territorio di riferimento per l'intervento. Detto obbligo ricade anche sulle eventuali imprese subappaltatrici delle categorie di opere o delle lavorazioni omogenee di cui si compone l'appalto.
- 26 L'impresa è obbligata a prevedere ed istituire presso il cantiere di intervento efficaci sistemi di rilevazione in tempo reale delle presenze dei lavoratori nei cantieri al fine di prevenire e combattere il lavoro irregolare. In ordine alla istituzione o alla variazione di tutti i rapporti di lavoro, presenti in cantiere a qualsiasi titolo, l'Impresa è obbligata altresì a effettuarne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, da effettuarsi entro il giorno antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro. Detto obbligo ricade anche sulle ulteriori imprese a qualsiasi titolo presenti nell'area di cantiere
- 27 L'impresa è obbligata ad aggiornare il cartello di cantiere con le generalità ed i nominativi delle imprese presenti a qualunque titolo all'interno delle aree di lavorazione.
- 28 L'impresa aggiudicatrice dovrà aprire la propria posizione presso l'Ente Cassa Edile della Provincia di Firenze o presso la Cassa Edile Regionale Toscana.
- 29 Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. (Toscana) n. 38 del 18/7/2007 e successive modifiche l'impresa è obbligata ad informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- 30 L'impresa è obbligata a coadiuvare la Stazione appaltante all'attuazione di quanto disposto dall'art. 23 comma 2 della L.R. (Toscana) n. 38 del 18/7/2007 e successive modifiche, sostenendo i maggiori oneri che si rendessero necessari per la partecipazione agli incontri e per assicurare il coinvolgimento del RLS.
- 31 L'impresa è obbligata ad assicurare i momenti formativi e gli interventi di formazione di cui all'art. 23 commi 4, 5 e 6 2 della L.R. (Toscana) n. 38 del 18/7/2007 e successive modifiche
- 32 Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati e specificati, nonché di quelli previsti nel successivo articolo "Oneri ed obblighi speciali", è conglobato nei prezzi dei lavori a misura, relativi al presente appalto.

Art. 25- Oneri speciali a carico dell'appaltatore.

Oltre agli oneri ed obblighi generali sopra richiamati sono a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi speciali:

- 1) I maggiori oneri derivanti dall'esigenza di coordinarsi con le imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture all'interno dell'area (lavorazioni complementari, pulizie, etc.), tramite predisposizione di idonei programmi di lavoro concordati ed approvati dalla Direzione lavori;
- 2) L'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari a minimizzare l'interferenza dei lavori da eseguire con le attività didattiche, di cui occorre garantire il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla trasmissione di rumore o polveri nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- 3) I maggiori oneri eventualmente determinatisi in sede di redazione del programma lavori di cui all'art. 10, conseguenti dall'esigenza di coordinamento con le attività dell'Istituto e l'adozione degli accorgimenti tecnici ed organizzativi illustrati nei due punti precedenti;
- 4) L'effettuazione, su richiesta della Direzione lavori, di prestazioni lavorative in orario straordinario diurno, notturno e festivo: in tal caso saranno compensati i maggiori oneri sostenuti corrispondendo per la sola mano d'opera il maggior costo orario sindacale (comprensivo di oneri previdenziali) rispetto alla prestazione in orario normale, incrementato del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa;
- 5) L'esecuzione dei lavori in oggetto anche nel mese di agosto I maggiori oneri conseguenti la partecipazione ad incontri preventivi all'apertura dei cantieri con l'ufficio di Direzione lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, gli organi di vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro, Azienda USL, etc.) e le Organizzazioni sindacali di categoria, finalizzati ad illustrare le caratteristiche dell'opera ed il sistema di gestione della sicurezza attivato sulla base di quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento.
- 6) La comunicazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva dei lavoratori impiegati nei termini appresso specificati:
- 7) Non appena approvata l'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, l'impresa è tenuta, ai sensi dell'art. 18, comma 7, L.55/90 e s. m. e i. come stabilito dall'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55, a consegnare alla Direzione Gestione Immobili la seguente documentazione:
 - a) Nominativo e dati anagrafici degli operai e di altri soggetti (della ditta aggiudicataria e di eventuali subappaltatori) che saranno impiegati nella esecuzione dei lavori, tempestivamente aggiornati in caso di successive variazioni;
 - b) Certificato di regolarità contributiva dell'INPS ed INAIL del territorio della sede legale dell'impresa;
 - b) Certificato di denuncia inizio lavori presso l'INAIL di Firenze;
 - c) Dichiarazione dell'appaltatore, in carta libera, sul tipo di CCNL applicato ai lavoratori dipendenti: nell'ipotesi in cui venga applicato il "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini" devono essere consegnati anche c/1 certificato di regolarità contributiva della Cassa Edile di appartenenza e c/2 certificato denuncia di inizio lavori presso la Cassa Edile di Firenze.
- 8) Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia sede legale in Firenze le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) per INAIL e c/1 e c/2 per la Cassa Edile, possono anche essere riportate in un unico certificato contestuale.
- 9) La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, se necessario, ulteriori dichiarazioni e certificati e di procedere ad accertamento d'ufficio qualora venga a conoscenza di presunte irregolarità.
- 10) L'impresa che rimarrà aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende

industriali o artigiane di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci.

- 11) I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.
- 12) L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- 13) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità prima descritte e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 14) In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro anzidetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le opere sono ultimate, destinando la somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi che precedono.
- 15) Il pagamento delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del lavoro non abbia accertato che tutti gli obblighi che precedono sono stati rispettati.
- 16) Per la detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

Art. 26- Subappalto

1. E' vietato all'Impresa il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione (art. 105 del D.Lgs. 50/2016).
2. Nei casi dei subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
3. Il subappalto è disciplinato dai disposti di cui agli artt. 105 del D.Lgs. 50/2016 e della correlata normativa nazionale e regionale; fra l'altro:
 - a) è vietato il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara;
 - b) i lavori o le parti di opere da concedere in subappalto o cottimo devono essere individuate all'atto dell'offerta o dell'affidamento (nel caso di varianti in corso d'opera);
 - c) l'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto o cottimo presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori affidati al subappaltatore;
 - d) contestualmente al deposito del contratto, l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione da parte del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del citato decreto e la documentazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 16 della L.R. Toscana 38/07.
4. L'Impresa Appaltatrice nella richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà indicare quanto segue:
 - Categorie ed opere che la ditta medesima richiede di subappaltare e importo di ognuna di tali opere;
 - Dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile tra la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;

- Schema di contratto di subappalto conforme alla richiesta.

5. Alla richiesta, l'Impresa Appaltatrice dovrà obbligatoriamente allegare:

A) autocertificazione prodotta da parte dell'Impresa per cui è richiesto il subappalto, in persona del suo legale rappresentante, il quale deve inoltre allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità, avvalendosi dei fac-simile aggiornati alle ultime normative (a seconda che le opere per cui si richiede l'autorizzazione al subappalto siano rispettivamente pari o inferiori a 150.000 Euro oppure superiori a 150.000 Euro), disponibili presso gli uffici competenti della Direzione Edilizia;

B) la seguente documentazione prodotta dall'Impresa per cui è richiesto il subappalto:

1/a) Certificazione SOA (obbligatoria qualora l'importo presunto del subappalto superi i 150.000 Euro) in corso di validità per le categorie e gli importi dei lavori oggetto di subappalto,

1/b) o, in mancanza di certificazione SOA, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti la documentazione di cui all'art. 90 DPR 207/2010,

2) P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto dovrà essere adeguatamente redatto e all'uopo vistato dal Coordinatore della sicurezza;

3) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, G.U.R.I. n. 144 del 21 giugno 1991, (qualora trattasi di: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata), nella quale siano indicati:

- composizione societaria;

- esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione dell'impresa;

- indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

6. Si ricorda infine che, una volta ottenuta l'autorizzazione al subappalto,:

- l'affidatario dovrà, ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, provvedere al deposito del contratto di subappalto (che dovrà essere obbligatoriamente conforme a quanto previsto nello schema di contratto) presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

- il medesimo dovrà, altresì consegnare, al Direttore dei Lavori il Libro matricola e il Registro infortuni (originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/00);

- in difetto di tali adempimenti, non si potrà dar corso all'affidamento in subappalto.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

7. Il subappalto sarà definitivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istruttoria sulla sussistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 105 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa e regolare, ovvero entro 15 giorni nel caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori appaltati o di importo inferiore a 100.000 euro.

8. Nei casi dei subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

9. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione

appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

10. Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e all'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

Art. 27- Oneri per la sicurezza e prevenzione infortuni
--

1. L'Amministrazione committente e la Direzione dei Lavori, nella progettazione degli interventi oggetto del presente appalto, nella conseguente valutazione economica preventiva nonché nella fase esecutiva si è attenuta e si atterrà ai principi e alle misure generali di protezione di cui all'art. 15 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. ed integrazioni.
2. In considerazione della natura, della tipologia e della consistenza degli interventi da eseguire il presente appalto NON RIENTRA nel campo di applicazione del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. ed integrazioni.
3. Pertanto non sono da attuare i seguenti adempimenti:
Fase di esecuzione
Misure generali di tutela
Designazione coordinatore per la esecuzione dei lavori
Notifica preliminare – art. 99 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81
4. In relazione a ciò saranno comunque a carico dell'appaltatore, per quanto applicabili, gli obblighi e conseguenti oneri stabiliti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 per il datore di lavoro e per i lavoratori autonomi con particolare riferimento a:
 - ☐ Osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 ed in particolare di quelle specificatamente elencate all'art. 95 del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.;
 - ☐ Obbligo di adottare le prescrizioni specifiche elencate nel D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.;
 - ☐ Accettazione (fatta salva la possibilità di proporre integrazioni o variazioni) e gestione dei piani di sicurezza predisposti dal committente;
 - ☐ Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
 - ☐ Assicurare la massima collaborazione al coordinatore per la esecuzione per gli adempimenti previsti e di competenza.
5. L'Impresa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, rimette all'Amministrazione appaltante:
 - 5.1. Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s. m (in caso di subappalto di parte delle lavorazioni);
 - 5.2. Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s. m.;

- 5.3. Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano sopra citato.
6. In particolare si sottolinea che, come previsto dall'art. 15 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. , le imprese esecutrici sono sempre tenute alla redazione del piano operativo di sicurezza.
7. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento approntato dalla stazione appaltante sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento, al piano di sicurezza sostitutivo, al piano operativo di sicurezza nonché alle proposte di integrazione o modificazione del piano di sicurezza e di coordinamento risultano compresi nell'importo 'costi della sicurezza', non soggetto a ribasso, indicato all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
8. La determinazione dei suddetti costi della sicurezza è stata effettuata, in fase di progettazione, con metodo analitico, secondo i disposti dell'art. 7 del DPR 3 luglio 2003, n. 222, così come meglio illustrato nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel computo metrico estimativo. In merito si precisa che nella formulazione dei prezzi riportati nell'Elenco Prezzi Unitari si è tenuto conto della stima suddetta incorporando dagli stessi l'incidenza dei costi nell'aliquota spese generali.
9. Si precisa inoltre che l'organizzazione del cantiere costituisce adempimento di competenza dell'appaltatore il quale:
- assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto, dal capitolato e dai piani di sicurezza; sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non ricompreso nei costi della sicurezza non soggetti a ribasso si intendono ricompresi nelle 'spese generali';
 - assume tutti i rischi connessi con la realizzazione del cantiere stesso
 - è sottoposto alle normative di carattere tecnico e previdenziale stabilite dalle leggi dello Stato;
 - è sottoposto al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dal committente o dai suoi delegati o disposte dagli enti o autorità preposti.
10. L'organizzazione del cantiere sarà assunta in proprio dall'appaltatore ovvero da proprio delegato (direttore di cantiere) e pertanto ogni responsabilità per eventuali infortuni, sia alle maestranze impiegate che a terzi, nonché per eventuali danni alle cose, per qualsivoglia motivo verificatisi, sia esso per imperizia o negligenza o ancora malafede o frode, sarà sempre imputabile, sia penalmente che civilmente, totalmente all'appaltatore medesimo.
11. Il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
12. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
13. Indipendentemente dalla vigilanza sull'osservanza del piano di sicurezza da parte dell'Amministrazione appaltante per il tramite dei propri rappresentanti, sia l'Amministrazione appaltante che i propri rappresentanti e tecnici sono totalmente esonerati in merito ad ogni responsabilità attinente infortuni o danni a persone o cose, a meno che l'Impresa non abbia

motivatamente ufficializzato le proprie perplessità ad eseguire un determinato lavoro, il quale deve comunque risultare di difficoltà e rischio estremo, in termini di sicurezza, pur adottando i più moderni sistemi, attrezzature, provvedimenti e tecniche di esecuzione.

14. Il piano di sicurezza e di coordinamento sarà aggiornato di volta in volta a cura del coordinatore per l'esecuzione tenuto conto della presenza di tutte le imprese operanti nel cantiere, anche su proposta delle imprese medesime, al fine di realizzare il coordinamento e la cooperazione dei vari datori di lavoro presenti in cantiere.
15. Nelle ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, l'obbligo di cooperare e collaborare con il coordinatore per la esecuzione incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere designato dall'impresa mandataria sarà responsabile del rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento da parte di tutte le imprese mandanti, associate e subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
16. In tale contesto l'appaltatore sarà tenuto ad effettuare puntuali comunicazioni inerenti la regolarità assicurativa e contributiva dei lavoratori impiegati nei termini appresso specificati.

Non appena approvata l'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, l'Impresa è tenuta, ai sensi dall'art. 90 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. e ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - b) Dichiarazione relativa contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) del territorio della sede legale dell'Impresa (nell'ipotesi in cui venga applicato il "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini" il DURC dovrà essere rilasciato dalla Cassa Edile);
 - d) Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (nell'ipotesi in cui venga applicato il "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini" la denuncia di nuovo lavoro deve essere fatta anche alla Cassa Edile).
- 17 La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, se necessario, ulteriori dichiarazioni e certificati e di procedere ad accertamento d'ufficio qualora venga a conoscenza di presunte irregolarità.
 18. L'impresa che rimarrà aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali o artigiane di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci.
 19. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.
 20. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità prima descritte e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
 21. In caso di inottemperanza degli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro anzidetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le opere sono ultimate, destinando la somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi che precedono.

22. Il pagamento delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del lavoro non abbia accertato che tutti gli obblighi che precedono sono stati rispettati. Per la detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. Il pagamento delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del lavoro non abbia accertato che tutti gli obblighi che precedono sono stati rispettati. Per la detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.)

Art. 28 – Garanzie e coperture assicurative
--

1. La formulazione dell'offerta è subordinata alla presentazione di una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
2. Prima della firma del Contratto l'appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo.
4. L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
5. Per le altre disposizioni inerenti tale garanzia si richiama quanto espressamente stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
6. L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori. In particolare si stabilisce quanto segue:
 - partita 1 - il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate pari ad € 422.396,10 oltre IVA pari a € 515.323,24
 - partita 2 - il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate pari ad € 100.000,00;
 - partita 3 - Demolizione e sgombero € 50.000,00, a copertura del rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate;contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il

massimale per l'assicurazione viene stabilito in complessivi € 500.000,00.

7. A norma dell'art. 105, c. 1, del Dlgs 50/2016 l'impresa aggiudicataria dovrà presentare la predetta polizza alla Direzione Lavori almeno 10 giorni prima della consegna degli stessi. La mancata stipulazione di tale polizza assicurativa potrà costituire, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, motivo di risoluzione contrattuale.
8. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105 del Dlgs 50/2016 in merito alla decadenza per decorso dei termini e qualora l'appalto preveda un periodo di garanzia post collaudo delle opere e degli impianti realizzati.

Art. 29 – Tutela contro azioni di terzi

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti sottoscritti con il contratto.
2. L'Impresa infine assume l'obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
3. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
4. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 30- Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Art. 31 - Controlli

1. I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:
 - Committente, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 90 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.;
 - Responsabile dei lavori, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 90 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.;

- Responsabile del procedimento, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento;
 - Direttore dei lavori, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016;
 - Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori), le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 92 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m
 - Direttore operativo, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016;
 - Ispettore di cantiere, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016;
 - Organo di collaudo, le cui funzioni e i cui compiti risultano definiti all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 215 e seguenti del Regolamento.
2. In relazione alla specifica tipologia dell'opera o del lavoro ed alle condizioni organizzative presenti al momento della esecuzione, la stazione appaltante comunicherà per iscritto all'appaltatore i nominativi dei responsabili a cui saranno affidate, in tutto od in parte, le funzioni di controllo sopra sommariamente individuate.

Art. 32 – Specifiche modalità e termini di collaudo
--

32.1 Ultimazione dei lavori

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto il Direttore dei Lavori che effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore rilasciando l'apposito certificato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento.
2. Qualora dal certificato di ultimazione rilasciato dal Direttore dei Lavori risultassero da eseguire lavorazioni a completamento di piccola entità, in riferimento all'art. 199, comma 2, del Regolamento, i termini per la emissione dei successivi atti tecnici ed amministrativi rimarranno sospesi fino all'accertamento della completa e regolare esecuzione delle suddette lavorazioni da parte dell'appaltatore.

32.2 – Presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori

- 1 L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato (anche parzialmente) prima che intervenga il collaudo provvisorio o che sia emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento.
- 2 La presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori sarà effettuata alle condizioni elencate nel suddetto art. 230, per quanto compatibili con la specifica natura dell'opera o del lavoro .
- 3 In caso di impianti tecnologici si precisa che la loro presa in consegna anticipata è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di conformità (DM 37/2008) nonché alle prove di funzionalità e verifiche che saranno disposte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo.
- 4 La presa in consegna anticipata risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore in cui sia dato atto del rispetto delle condizioni suddette e al quale sia allegato apposito stato di consistenza.
5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

32.3 – Conto finale

1. Il conto finale sarà compilato dal direttore dei lavori nel termine di 45 giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento.

2. Entro lo stesso termine il direttore dei lavori redige altresì la relazione di accompagnamento di cui al medesimo art. 200 comma 2.
3. Il conto finale e la relazione di accompagnamento, nei successivi 5 giorni, sono trasmessi al responsabile del procedimento il quale, entro il termine di 10 giorni, li esamina ed invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo.
4. Per gli adempimenti di sua competenza sarà assegnato all'appaltatore un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

32.4 – Certificato di regolare esecuzione

1. Nei termini ed in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione in quanto l'importo dei lavori in oggetto è inferiore a euro 500.000.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 225 del Regolamento e viene emesso dal direttore dei lavori entro il termine massimo di tre mesi dalla data del certificato di ultimazione.
3. Il certificato di regolare esecuzione come sopra redatto viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'appaltatore può apporre domande rispetto alle operazioni di verifica e di collaudo effettuate ai sensi dell'art. 233 del Regolamento.
4. Nel caso in cui l'appaltatore, nel termine come sopra assegnato, non firmi il certificato di regolare esecuzione lo stesso si ha come da lui definitivamente accettato.
5. In merito agli accertamenti, verifiche e controlli finalizzati alla emissione del certificato di regolare esecuzione che saranno disposti dal direttore dei lavori saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese di cui all'art. 224 del Regolamento e all'art. 37, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto.
6. Il certificato di regolare esecuzione è poi confermato dal responsabile del procedimento.
7. Nel caso in cui sia prevista la emissione del certificato di regolare esecuzione e previo assenso del responsabile del procedimento la relazione di accompagnamento al conto finale potrà essere allegata al certificato medesimo.
8. Per data di emissione del certificato di regolare esecuzione si intende quella di conferma del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento.

32.5 – Manutenzione delle opere fino al collaudo

1. Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e le suddette circostanze e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C. l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
4. Per cause stagionali o per altre cause dovrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

32.6 – Approvazione del CRE e liquidazione della rata di saldo

- 1 La stazione appaltante delibera sull'ammissibilità del CRE, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento del CRE.
- 2 Con la suddetta deliberazione viene altresì liquidata la rata di saldo.
- 3 Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

32.7 – Clausole di garanzia

- 1 Il certificato di regolare esecuzione hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla loro emissione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
- 2 Decorso tale termine il CRE si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto, entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo.
- 3 In riferimento all'art. 235 del Regolamento, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di CRE assuma carattere definitivo.
5. Nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Art.33 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.lgs 50/2016.

Art.34 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **100 (cento)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 14, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma

maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 35- Modalità di soluzione delle controversie
--

1. In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'appaltatore saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento e nel Capitolato Generale d'Appalto. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.

2. Il tutto con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

a) Regolamento:

art. 191 (Forma e contenuto delle riserve)

art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)

art. 201 (Reclami dell'appaltatore sul conto finale)

art. 233 (Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)

b) D.Lgs.50/2016:

art. 205 (Accordo bonario)

art. 209 (Arbitrato)

art. 210 (Camera arbitrale e albo degli arbitri)

3. Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 209, del D.Lgs. 50/2016, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

4. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

5. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della L. 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 in caso di grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori o qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma;

ai sensi dell'art. 1668, comma 2, C.C., qualora le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione;

per motivi di pubblico interesse;

in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratori e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

in caso di morte dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 1674 C.C., quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia

in caso di gravi e ripetute violazioni dell'osservanza dei piani di sicurezza come definiti dal Dlgs 81/2008;

6. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. (Toscana) n. 38 del 18/7/2007 e successive modifiche per la mancata sostituzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e del Medico competente, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto; per le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; per le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di più imprese nel cantiere, per la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; per l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione) o non in regola con gli obblighi contributivi stabiliti dalla normativa vigente;
7. L'Impresa può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 C.C. e nelle ipotesi riconosciute dall'art. 344 della L. 2248/1865, all. F.
8. La risoluzione, disposta con atto dell'Amministrazione Provinciale, ha effetto ex nunc e non si estende alle prestazioni già eseguite.
9. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto.
10. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si terrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.
11. Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'art. 108 del dlgs 50/2016 anche in ogni altro caso di grave inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
12. In tal caso e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l'Amministrazione, e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.
13. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i lavori oggetto dell'appalto, in danno dell'impresa inadempiente, secondo le prescrizioni e le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.